

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 23 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 13/2016 del 31.10.2016 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Vittoria

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 13/2016 del 31.10.2016 - del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Vittoria, redatto dai Tecnici della Prevenzione dell'ASP di Ragusa Dott. GIURDANELLA Giuseppe ed Isp. MAROTTA Bruno, n.q. di U.P.G., a seguito di accertamento ispettivo effettuato in data 19.10.2016 presso la ditta omonima di produzione primaria di prodotti ortofrutticoli sita in C/da Dirillo-Case Grandi-agro di Vittoria, alla presenza del titolare dell'attività medesima sig. GUASTELLA Salvatore, nato a Vittoria il 10.05.1941 ed ivi residente in via Plebiscito n.° 12/b, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione;

Atteso che a carico del Sig. GUASTELLA Salvatore, nella sua qualità, è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004 **per aver omesso di comunicare all'Autorità competente la Registrazione D.I.A. prevista per l'esercizio dell'attività di produzione primaria in Vittoria C/da Dirillo- Case Grandi;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n.° 193/2007, che così recita: *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione”* è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 ad €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato nelle mani del figlio del Sig. GUASTELLA Salvatore in data 04.11.2016, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 3.000,00**, quale sanzione applicata in misura ridotta, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;


Vista la nota inviata dal ricorrente Sig. GUASTELLA Salvatore, nella sua qualità, acquisita al prot. n.° E-0030373 del 01.12.2016, in cui lo stesso richiedeva la riduzione della sanzione, avendo comunque in data 04.11.2016 presentato la S.C.I.A. (prot. n.° 42604 Comune di Vittoria);

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. GUASTELLA Salvatore, quale titolare della ditta di produzione primaria di prodotti ortofrutticoli, per le seguenti motivazioni:

La normativa europea, così come sanzionata dall'art 6, comma 3 del D. Lgs 193/2007, prevede che *ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.*

Pertanto anche se implicitamente il trasgressore ha ammesso di aver commesso la violazione, chiedendo l'applicazione del minimo edittale e la rateizzazione della somma medesima.

Tuttavia non può considerarsi una esimente alla violazione compiuta, la presentazione della S.C.I.A. al Comune di Vittoria in data 04.11.2016, come da copia allegata agli scritti, in quanto successiva all'atto ispettivo con cui è stato accertato l'illecito.



Per le motivazioni sopra dette si conferma l'applicazione della sanzione, l'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie negli ultimi cinque anni a carico del Sig. Guastella Salvatore e la volontà di sanare l'illecito con il pagamento della sanzione, costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale in accoglimento della richiesta della parte nei propri scritti difensivi.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. GUASTELLA Salvatore, nella qualità di Titolare dell'attività, il pagamento della somma totale di € **1.500,00** (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00)

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 13/2016 del 31.10.2016 SIAN-UOT di Vittoria;

- quanto ad € 1.500,00 da pagare in 10 rate mensili di € 150,00, tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire gli originali o trasmettere le copie delle attestazioni di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 mensilmente fino al saldo. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- Al Sig. Guastella Salvatore, nato a Vittoria il 10.05.1941 ed ivi residente in via Plebiscito n.° 12/b;

- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Di Prevenzione SIAN - Distretto di Vittoria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 22.05.2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

